



CITTA' DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 29

Data 09/09/2020

SEDUTA: Pubblica Non Pubblica

SESSIONE: Ordinaria Straordinaria Urgente

CONVOCAZIONE: 1° 2°

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 27/2020).

L'anno 2020, il giorno 9, del mese di SETTEMBRE, alle ore 17:35 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Bruno CICCARESE GORGONI	Si		10	Carmelo RIZZO	Si	
2	Giuseppa CAMPANILE	Si		11	Isabella RIZZO	Si	
3	Rossana GRECO		Si	12	Cosimo Mario DE RICCARDIS	Si	
4	Gaetano INGROSSO		Si	13	Gianpaolo FALCO	Si	
5	Michele LOMBARDI	Si		14	Carla Mariagrazia RUGGE	Si	
6	Maria Pamela MANNO	Si		15	Daniele GIGANTE		Si
7	Paolo MORELLI	Si		16	Antonio MANNO	Si	
8	Antonio PALERMO	Si		17	Angelo CAZZATO	Si	
9	Caterina RICCIATO	Si					

Totale presenti 14 Totale assenti 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presiede Rag. Isabella RIZZO, nella sua qualità di IL PRESIDENTE del C.C.

Partecipa alla seduta Vicesegretario Generale Dr. Roberto Carlino, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 14 consiglieri.

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno permettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

x il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Relazione il Vice Sindaco, Lombardi, che spiega come il Comune abbia deciso di confermare al momento per il 2020 le tariffe del 2019 a causa delle notevoli incertezze venutesi a creare per effetto della delibera dell'ARERA sulla formazione del Piano Economico Finanziario; PEF che, comunque, il Comune dovrà adottare entro la fine dell'anno. La formazione del PEF è stata strutturata da parte di ARERA in maniera troppo farraginosa ed ha spinto la maggior parte dei Comuni a confermare le tariffe del 2019, per via delle incertezze interpretative su diversi punti, per es. sulla quantificazione dei costi, sui limiti ecc...

L'ARERA ha, inoltre, previsto degli sgravi sulla quota variabile della tassa in favore di quelle attività commerciali che sono rimaste chiuse a causa dell'emergenza COVID; sgravio che avverrà a dicembre, sulla base della documentazione probatoria attestante la chiusura dell'attività, e che consentirà di non pagare la quarta e ultima rata della TARI.

Il Vice Sindaco continua il suo intervento esponendo, inoltre, l'indirizzo dato, con la stessa delibera, all'Ufficio Tributi di fare una sorta di censimento, insieme all'invio degli avvisi di pagamento, per individuare la platea dei soggetti che per es. possiedono già i requisiti per i bonus energia elettrica e di quelli che potranno accedere alla TARI SOCIALE sulla base dei redditi ISEE. Una volta individuata la platea sulla base delle autocertificazioni che presenteranno i contribuenti, ed individuate, altresì, le risorse finanziarie, si potranno distribuire le risorse sotto forma di contributi o di bonus per quei soggetti che sono iscritti per le utenze domestiche.

Si tratta di una scelta provvidenziale, perchè consentirà, eventualmente e qualora ce ne fossero le condizioni, di intervenire anche sulla quota fissa della TARI e non solo su quella variabile, come prevede invece l'ARERA, nonchè di finanziare tali interventi anche con entrate diverse dalla fiscalità generale dell'Ente.

Pertanto, a conclusione della relazione, il Vice Sindaco chiede l'approvazione della deliberazione in oggetto.

Interviene il Consigliere Falco che, pur rilevando degli aspetti interessanti nella proposta in esame riguardo la volontà di riconoscere dei bonus e di individuare la platea dei bisognosi, ribadisce come il Movimento 5Stelle abbia contestato i costi troppo alti del servizio, per ridurre i quali ha presentato pure delle proposte che sono state bocciate dall'Amministrazione Comunale e, pertanto, preannuncia il proprio voto contrario.

Interviene anche la Consigliera Ruggè che, pur apprezzando gli sforzi fatti dall'Amministrazione Comunale per riconoscere i bonus in favore di quelle attività rimaste chiuse per il COVID, preannuncia il voto contrario sulla proposta, perchè i costi sono troppo alti; ricorda, infatti, gli aumenti stabiliti nel 2019 del 18% per le utenze domestiche e del 24% per le utenze non domestiche.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e tra i quali:

- il comma 651: *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*

- il comma 654: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
- il comma 654-bis: *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- il comma 658: *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”;*

Considerato, inoltre, l'art. 1 c. 683 della Legge 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 in base al quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *“5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Visto il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Cavallino, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 21/07/2020, il quale:

- all'articolo 8, tra l'altro, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;
- *All'articolo 8 bis, ad oggetto “Determinazione della tariffa per l'anno 2020” stabilisce che:*

“1. Limitatamente alle tariffe Tari per l'anno 2020, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione per l'approvazione delle tariffe per la predetta annualità, potrà esercitare la facoltà prevista dal co.5 dell'art.107 del D.L. 17.03.2020, n.18 e quindi in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'art. 6 del presente regolamento approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

2. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’ (lett. f);*
 - o *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n.

443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- la Deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 di ARERA, con la quale sono state adottate misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza Covid 19;

Dato atto che, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cavallino, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato ARO LE/2;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Ritenuto in proposito:

- confermare per l'anno 2020, le tariffe anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 8 bis del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Cavallino, tenendo conto della riduzione da applicare ai sensi dell'art. 1 della delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 sulla parte variabile per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID-19;
- stabilire che le anzidette riduzioni saranno concesse previa presentazione di apposita documentazione da parte dei contribuenti che attestino gli effettivi periodi di sospensione dell'attività ai sensi dei vari DPCM nonché il codice ATECO dell'attività esercitata e saranno applicate sull'importo dovuto con la rata di scadenza dicembre 2020;
- incaricare l'ufficio tributi di reperire, richiedendole agli utenti, unitamente agli avvisi di pagamento TARI 2020, le informazioni propedeutiche all'eventuale concessione di contributi o bonus da erogare, causa effetti emergenza epidemiologica COVID -19, a favore delle utenze domestiche disagiate che presentino un ISEE fino a € 8.265,00 oppure famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a € 20,000,00;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il Piano economico finanziario 2019, relativo ai costi di gestione previsti per tale anno del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per € 2.405.077,00 *così ripartiti*:

COSTI FISSI € 1.706.096,53

COSTI VARIABILI € 698.980,47

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2019, è così stabilita:

€ 1.777.592,42 a carico delle utenze domestiche

€ 627.484,58 a carico delle utenze non domestiche;;

Tutto ciò premesso, visti i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati e la conseguente articolazione tariffaria, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per

il 2020, il tutto come di seguito riportato:

- **per le utenze domestiche:**

- il coefficiente di adattamento K_a per la quota fissa della tariffa è:

N. componenti nucleo familiare	K_a
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

-il coefficiente di adattamento K_b per la quota variabile della tariffa è:

Categorie	K_b scelto
1	1
2	1,80
3	2,23
4	2,52
5	2,90
6 o più	3,40

- **per le utenze non domestiche:**

- il coefficiente di adattamento K_c per la quota fissa è:

Cat.	Descrizione attività	K_c applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,33
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74
6	Esposizioni, autosaloni	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,01
8	Alberghi senza ristorante	0,85
9	Case di cura e riposo	1

11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,35
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,4
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42
28	Ipermercati di generi misti	2,51
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35
30	Discoteche, night-club	0,77

- il coefficiente Kd per la quota variabile, fatti salvi i casi della riduzione da applicare ai sensi dell'art. 1 della delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, è:

Cat	Descrizione	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	5,5
2	Cinematografi e teatri	2,9
3	autorimesse, magazzini senza vendita	3,9
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	6,55
6	esposizioni ed autosaloni	5,04

7	Alberghi con ristorante	8,92
8	Alberghi senza ristorante	7,5
9	case di cura e riposo	9,28
11	uffici,agenzie,studi professionali	10,3
12	banche ed istituti di credito	6,93
13	negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e beni durevoli	9,9
14	edicola,farmacia,tacaccherie	13,22
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc.	8
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45
17	attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica	10,45
18	attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti	9,11
19	carrozzeria, autofficine elettrauto	11,08
20	attività industriali con capannone di produzione	8,25
21	attività artigianali di produzione beni	8,11
22	ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub	29,93
23	mense,birrerie hamburgerie	22,4
24	bar,caffè,pasticceria	22,5
25	Supermercati,macellerie e generi alimentari	18,38
26	plurilicenze alimentari	16,88
27	ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio	38,93
28	Ipermercati di generi misti	20,2
29	Banchi di mercato genere alimentari	29,5
30	Discoteche, night-club	6,8

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA:

Utenze domestiche

N. componenti nucleo familiare	Tariffa (TFd(n))	mqTariffa immobiliare	a unità
--------------------------------	------------------	-----------------------	---------

		(TVd(n))
1	1,89	45,57
2	2,19	82,03
3	2,38	101,63
4	2,54	114,85
5	2,56	132,16
6 o più	2,47	154,95

Utenze non domestiche, fatti salvi i casi della riduzione da applicare sulla quota variabile ai sensi dell'art. 1 della delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, è:

Cat	Descrizione	Tf(ap)	Tv(ap)	Tariffa totale al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	2,8	1,1	3,9
2	Cinematografi e teatri	1,47	0,58	2,05
3	autorimesse, magazzini senza vendita	1,96	0,78	2,74
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	3,29	1,31	4,6
6	esposizioni ed autosaloni	2,54	1,01	3,55
7	Alberghi con ristorante	4,49	1,79	6,28
8	Alberghi senza ristorante	3,78	1,5	5,28
9	Case di cura e riposo e caserme	4,41	1,86	6,27
11	uffici, agenzie, studi professionali	5,21	2,07	7,28
12	banche ed istituti di credito	3,52	1,39	4,91
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	5,03	1,99	7,02
14	edicola, farmacia, tabaccherie	6,01	2,65	8,66
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc.	4,05	1,6	5,65
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,3	2,1	7,4
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	5,3	2,1	7,4
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	4,63	1,83	6,46
19	carrozzeria, autofficine elettrauto	4,45	2,22	6,67

20	attività industriali con capannone di produzione	4,18	1,65	5,83
21	Attività artigianali di produz. beni specifici	4,09	1,63	5,72
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	15,13	6	21,13
23	mense, birrerie, hamburgerie	11,35	4,49	15,84
24	bar, caffè, pasticceria	11,39	4,51	15,9
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	6,94	3,69	10,63
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,94	3,39	10,33
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	19,67	7,81	27,48
28	Ipermercati di generi misti	11,17	4,05	15,22
29	Banchi di mercato genere alimentari	14,91	5,92	20,83
30	Discoteche, night-club	3,43	1,36	4,79

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020 (così come introdotto dalla Legge di conversione n. 77/2020), che dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Cavallino, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 21/07/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Con voti: favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Falco G., Rugge C. M., Manno A., Cazzato A.), astenuti n. 0, palesemente resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. **di approvare** per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche così come dettagliate nella parte narrativa e che sin intendono qui integralmente riportate, confermando l’impianto tariffario del 2019, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 8 bis del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Cavallino, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 21/07/2020, tenendo conto della riduzione da applicare ai sensi dell’art. 1 della delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 sulla parte variabile per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;
2. **di stabilire** che le anzidette riduzioni saranno concesse previa presentazione di apposita documentazione da parte dei contribuenti che attesti gli effettivi periodi di sospensione dell’attività ai sensi dei vari DPCM nonché il codice ATECO dell’attività esercitata e saranno applicate sull’importo dovuto con la rata di scadenza dicembre 2020;
3. **di incaricare** l’ufficio tributi di reperire, richiedendole agli utenti, unitamente agli avvisi di pagamento TARI 2020, le informazioni propedeutiche all’eventuale concessione di contributi o bonus da erogare, causa effetti emergenza epidemiologica COVID -19, a favore delle utenze domestiche disagiate che presentino un ISEE fino a € 8.265,00 oppure famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a € 20,000,00;
4. **di quantificare** in € 2.400.000,00 circa il gettito complessivo netto della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, si provvederà, *entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*
5. **di dare atto**, inoltre, che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7. **di prendere atto** che, ai sensi dell’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 8 bis del nuovo Regolamento TARI del Comune di Cavallino, si dovrà *provvedere, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi*

determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

8. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente esecutiva visto l'esito dell'apposita votazione palese resa nei modi e forme di legge, che ha dato il seguente risultato: favorevoli n. 10, contrari n.4 (Falco G., Rugge C. M., Manno A., Cazzato A.), astenuti n. 0.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Isabella RIZZO

Vicesegretario Generale
f.to Dr. Roberto Carlino

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 07/09/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data **07/09/2020**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 18/09/2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to ROSA CHIARA CASILLI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 18/09/2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto Carlino

E' copia conforme all'originale

Data 18/09/2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Carlino